

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **697**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO E DELLE INFRASTRUTTURE IN CONCESSIONE

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione della seduta del 18 maggio 2021 prot. n.19/01/2021 concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 306 del 3 marzo 2003 con il quale è stato reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Genova" approvato dal Comitato Portuale dell'ex Autorità Portuale di Genova con deliberazione del 13 dicembre 2002 e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota del 23 maggio 2022, e successiva nota del 21 giugno 2022, con le quali la Società concessionaria del servizio di esercizio dei bacini di carenaggio ha trasmesso una proposta di aggiornamento del già menzionato Regolamento il cui contenuto è stato discusso con la Sezione Industria Cantieristica Navale di Confindustria Genova;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione del 29 giugno 2022 prot. n. 42/3/2022 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'utilizzo dei bacini di carenaggio e

delle infrastrutture in concessione", ed è stato dato mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti conseguenti;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore della Direzione Governance Demaniale, Piani di impresa e società partecipate che attesta la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

È approvato e reso esecutivo il "*Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio e delle infrastrutture in concessione*" di cui al testo allegato al presente provvedimento. Conseguentemente è abrogato il Regolamento reso esecutivo con decreto del Presidente del 3 marzo 2003, n. 306 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Genova, li **21/07/2022**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Regolamento per l'utilizzo dei bacini di carenaggio e delle infrastrutture in concessione

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra Ente Bacini s.r.l. ("**Ente Bacini**" o la "**Concessionaria**") e gli armatori, loro rappresentanti, cantieri navali, imprese di riparazione navale e chiunque utilizzi i bacini di carenaggio e/o gli altri spazi portuali in concessione ad Ente Bacini ("**Clienti**" o, se singolare, "**Cliente**"), in relazione sia all'utilizzo dei bacini di carenaggio ("**Bacini**" o, se singolare, "**Bacino**") e degli altri spazi portuali, banchine e/o specchi acquei inclusi ("**Banchine**" o, se singolare, "**Banchina**", "**Specchi acquei**" o, se singolare, "**Specchio acqueo**"), in concessione a Ente Bacini nel porto di Genova, sia alla prestazione dei servizi/cessione di beni accessori da parte di Ente Bacini a favore dei Clienti medesimi, secondo quanto indicato in appresso.
- 1.2. Alla luce della delibera assunta dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ("**Autorità**"), il presente regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 13.12.2002 e successivamente modificato.
- 1.3. Il presente regolamento si intende conosciuto ed accettato dai Clienti al momento in cui inviano domanda di immissione della nave in uno dei Bacini, o dell'ormeggio della stessa presso le Banchine. L'accettazione avviene con scambio di corrispondenza sottoscritta e scambiata via mail/PEC o con le modalità telematiche laddove all'uopo previste sul sito di Ente Bacini (www.entebacinigenova.it - il "**Sito Internet**"). In assenza di tale adempimento, la nave non sarà immessa in turno.
- 1.4. L'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento comporta altresì l'accettazione:
 - dell'allegato a) "**Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine**";
 - delle Tariffe e Servizi Accessori di Ente Bacini, approvate con Decreto di Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1552 del 31.12.2021, e ogni eventuale e successiva modifica, pubblicate sul Sito Internet di Ente Bacini.
 - della *Domanda di Immissione in bacino* e della *Domanda di ormeggio*, pubblicate sul Sito Internet di Ente Bacini.

2. Domanda di Immissione/Accosto

- 2.1. Ai fini di utilizzare i Bacini o le Banchine, nonché di ricevere i servizi forniti da Ente Bacini, i Clienti devono compilare e inoltrare alla Concessionaria, una domanda, debitamente firmata, redatta secondo il modulo pubblicato sul Sito

Internet di Ente Bacini, ovvero compilando la relativa maschera e allegando i documenti come da istruzioni contenute nel sito di Ente Bacini laddove e quando sarà disponibile tale modalità. Con propria determinazione, e fatti salvi i casi di malfunzionamento del sistema, Ente Bacini potrà limitare alla sola modalità telematica la ricezione delle domande di cui al presente articolo.

- 2.2. La Domanda di Immissione dovrà essere corredata, sotto la responsabilità del Cliente:
- a) da documento comprovante il versamento del deposito cauzionale di cui **all'Articolo 5 (Depositi Cauzionali)**;
 - b) da una descrizione della nave contenente tutti i dati inerenti alla nave stessa (ivi incluse, se del caso, eventuali particolarità dello scafo, della chiglia, o altre caratteristiche dell'opera morta, quali pinne stabilizzatrici, azipod, e altre opere e impianti esterni allo scafo – es. gru, scialuppa, ecc. –, oltre ad ogni eventuale danno e/o avaria alla nave preesistenti che possano pregiudicarne e/o alterarne le condizioni e l'integrità strutturale della stessa e/o degli impianti anche di Bacino/Banchina);
 - c) dalla documentazione seguente:
 - piano di carenaggio della nave (*docking plan*) comprensivo delle indicazioni relative al posizionamento della nave nello scalo, al numero delle taccate ed al loro posizionamento;
 - libretto di stabilità (*stability booklet*);nonché ogni altra documentazione tecnica necessaria per garantire l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di immissione e intaccaggio della nave.
 - d) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile con standard coerenti con la pratica marittima a copertura di ogni danno generato dalla nave e/o dal Cliente, con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 idonea a coprire i danni eventualmente arrecati a Ente Bacini e ai terzi operanti in cantiere durante la permanenza della nave in Bacino o in Banchina.
- 2.3. La Domanda di Immissione/Accosto dovrà essere presentata per un Bacino o una Banchina che risultino disponibili al momento dell'invio della Domanda di Immissione stessa. Le informazioni sulla disponibilità saranno ricavabili dal Sito Internet conformemente a quanto previsto all'**Articolo 12 (Trasparenza. Protezione dei Dati)** laddove e quando sarà disponibile tale modalità. Per Domande di Immissione relative a una sezione del Bacino 2, si applica anche quanto indicato alle clausole 2.6 e seguenti, e alle clausole 9.3 e 9.4.
- 2.4. Domande di Immissione/Accosto incomplete o inesatte, ovvero carenti della documentazione comprovante il versamento della cauzione non daranno diritto all'iscrizione in turno.
- 2.5. Una volta accettata la Domanda di Immissione, il Cliente riceve da Ente Bacini la conferma di accettazione della Domanda di Immissione e conseguente immissione in turno bacini/banchine per il periodo di tempo richiesto nella Domanda di Immissione ("**Periodo di Immissione/Accosto**").
- 2.6. Il Cliente interessato a utilizzare una sola sezione del Bacino 2 può presentare

Domanda di Immissione limitatamente alla sezione interessata. Ente Bacini si riserva di accettare tale Domanda in funzione di possibili interferenze determinate dalla contemporanea immissione di più navi nello stesso bacino (sezione di prua/interna e sezione di poppa/esterna).

- 2.7. Fermo quanto sopra, non è consentita l'immissione di navi nella sezione esterna del Bacino 2 per periodi di occupazione sino a una data posteriore a quella già assegnata ad altro Cliente che abbia presentato Domanda di Immissione di una nave per la sezione interna.
- 2.8. Se la sezione esterna è occupata, il Cliente che occupa la sezione interna del Bacino 2 non ha comunque diritto all'uscita prima del tempo indicato nella Domanda di Immissione ed è tenuto a pagare le Tariffe fino al suddetto termine anche se abbia terminato anteriormente i lavori. Resta fermo che Ente Bacini non potrà essere chiamata in alcun modo a rispondere a fronte di ritardi e per i conseguenti eventuali danni.
- 2.9. Il Cliente la cui nave è immessa nella sezione esterna e prolunga la permanenza oltre il termine previsto nella propria domanda di immissione, deve corrispondere i diritti di vasca afferenti la nave occupante la sezione interna per i giorni eccedenti il termine previsto dalla relativa domanda di immissione laddove la stessa abbia già terminato le lavorazioni e sia già pronta per l'uscita dal bacino. Resta fermo che Ente Bacini non potrà essere chiamata in alcun modo a rispondere a fronte di tali ritardi e per i conseguenti eventuali danni.
- 2.10. Ente Bacini non accetterà Domande di Immissione presentate da un Cliente che non abbia corrisposto gli importi relativi ad altra nave precedentemente immessa e/o che si sia reso inadempiente rispetto ad altri obblighi previsti dal presente regolamento, e si riserva di non accettare Domande di Immissione relative a navi di un medesimo armatore – anche se presentati da Clienti diversi – qualora rispetto ad altra nave del medesimo armatore non fossero stati corrisposti integralmente a Ente Bacini i corrispettivi dovuti ai sensi dell'**Articolo 10 (Pagamenti)** e/o non si siano rispettati altri obblighi previsti dal presente regolamento.

3. Variazioni nel Periodo di Immissione/Accosto. Cancellazioni. Sostituzioni.

- 3.1. Il Cliente può chiedere la cancellazione della Domanda di Immissione, pagando:
 - a) il 30% della cauzione se la cancellazione avviene entro 120 giorni antecedenti la data prevista di immissione della nave in Bacino/ormeggio in Banchina;
 - b) il 60% della cauzione se la cancellazione avviene tra i 120 e i 60 giorni antecedenti la data prevista di immissione della nave in Bacino/ormeggio in Banchina;
 - c) il 90% della cauzione se la cancellazione avviene tra i 60 e i 30 giorni antecedenti la data prevista di immissione della nave in Bacino/ormeggio in Banchina;
 - d) il 100% della cauzione maggiorato del 30% dei diritti di vasca/ormeggio complessivamente dovuti per il periodo prenotato ai sensi della Tariffa se la cancellazione avviene oltre 30 giorni antecedenti la data prevista di immissione della nave in Bacino/ormeggio in Banchina.
- 3.2. È fatto salvo quanto previsto all'**Articolo 5 (Depositi Cauzionali)**.

- 3.3. È facoltà di Ente Bacini accettare variazioni rispetto a quanto indicato nella Domanda di Immissione. La Concessionaria potrà consentire a propria discrezione sostituzioni procurate a cura del Cliente che ha sottoscritto la Domanda di Immissione con nave/i di altro Cliente a parità di periodo prenotato a condizione che venga sostituita la garanzia di cui all'art. 5.
- 3.4. Nel caso in cui sia necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria ai bacini o alle banchine o comunque in ogni caso in cui siano necessari lavori di adeguamento alle norme vigenti o alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, Ente Bacini comunicherà tempestivamente al Cliente la cancellazione della domanda di immissione, provvedendo alternativamente al trasferimento dell'immissione in altro bacino o banchina ove possibile, allo slittamento temporale dell'immissione o alla restituzione della cauzione, senza che ciò costituisca in alcun modo inadempimento contrattuale che dia diritto ad indennizzo alcuno a favore del Cliente.

4. Utilizzo Prolungato di Alcuni Bacini/Banchine

- 4.1. Oltre alle procedure di cui all'Articolo 2 (**Domanda di Immissione**), l'uso dei Bacini 1, 3 e 5, nonché delle Banchine e Specchi acquei ad esclusione del Pontile Ente Bacini EX OARN interno, può essere concesso in via esclusiva a Clienti riparatori o cantieri navali o Armatori per un periodo prolungato di tempo, da 6 fino a 36 mesi, alle condizioni previste dal presente Articolo, ferma restando la facoltà di formulare Domande di Immissione anche su altri Bacini/Banchine. Resta fermo che, in caso di revoca e/o anticipata cessazione per qualsiasi causa della concessione inerente il compendio demaniale di che trattasi, anche tale rapporto si estinguerà immediatamente. Al fine di garantire la continuità del servizio di interesse generale, in caso di non operatività dei Bacini 2 o 4, sarà comunque garantito l'utilizzo pubblico di almeno un bacino per segmento, previa se del caso sospensione o revoca dell'utilizzo prolungato già eventualmente concesso. Resta inoltre fermo il diritto di Ente Bacini di ridurre/modificare gli spazi concessi e/o revocare l'utilizzo prolungato nel caso in cui sia necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria ai bacini o alle banchine o comunque in ogni caso in cui siano necessari lavori di adeguamento alle norme vigenti o alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, previa comunicazione con congruo anticipo, senza che ciò costituisca in alcun modo inadempimento contrattuale che dia diritto ad indennizzo alcuno a favore del Cliente, salva la restituzione, per il periodo di mancato utilizzo, del corrispettivo eventualmente già corrisposto.
- 4.2. Il Cliente interessato invia a Ente Bacini domanda di utilizzo prolungato indicando il Bacino/Banchina di interesse, il periodo di occupazione richiesto e relativo corrispettivo, l'accettazione delle Tariffe, nonché il programma operativo a sostegno della domanda di utilizzo prolungato, corredato anche da una descrizione (se del caso con relativa documentazione) delle autorizzazioni e permessi rilevanti per lo svolgimento delle attività di costruzione, riparazione, trasformazione e/o demolizione navale che intende svolgere all'interno del Bacino/presso la Banchina o Specchio acqueo di cui trattasi (la "**Domanda di Utilizzo Prolungato**"). La Domanda di Utilizzo Prolungato deve essere corredata da cauzione ai sensi dell'Articolo 5 (**Depositi Cauzionali**).

- 4.3. Ente Bacini, se ritenuta di interesse la Domanda di Utilizzo Prolungato, provvede a pubblicarla sul proprio Sito Internet, ai fini di eventuali domande concorrenti nei successivi 20 giorni. A pena di inammissibilità, anche le domande concorrenti dovranno essere redatte conformemente ai requisiti indicati alla clausola 4.2. Il Cliente potrà inviare una versione della Domanda di Utilizzo Prolungato in formato accessibile ai terzi, e in tal caso Ente Bacini provvederà a pubblicare questa versione.
- 4.4. In caso di domande concorrenti, Ente Bacini si riserva di valutare le domande e di effettuare una valutazione comparativa delle stesse, sulla base dei seguenti criteri: periodo di occupazione, valore del corrispettivo, programma operativo dell'attività. Resta ferma la facoltà di Ente Bacini di fissare ulteriori criteri, obblighi e garanzie.
- 4.5. Una volta decorso il periodo di pubblicazione (ovvero comunque individuato il Cliente che potrà godere di un utilizzo prolungato di un Bacino/Banchina), Ente Bacini comunicherà al Cliente l'avvenuta accettazione della Domanda di Utilizzo Prolungato, a condizione che sia stata versata la cauzione di cui all'**Articolo 5 (Depositi Cauzionali)**.
- 4.6. Con l'accettazione della Domanda di Utilizzo Prolungato da parte di Ente Bacini il Cliente sarà vincolato al pagamento del corrispettivo nonché delle relative Tariffe, da corrispondersi per trimestri anticipati. Il Cliente è altresì obbligato a inviare a Ente Bacini, per ogni nave immessa in Bacino, e in tempi utili rispetto alla data prevista di immissione, la documentazione di cui alla clausola 2.1, in quanto non già in possesso di Ente Bacini a causa di precedenti immissioni.
- 4.7. In caso di gravi inadempimenti da parte del Cliente a suoi obblighi (ad esempio, mancato pagamento del corrispettivo o delle Tariffe alle scadenze previste, grave inosservanza degli obblighi di sicurezza, ovvero da quelli scaturenti dalla normativa ambientale o dalle autorizzazioni rilasciate al Cliente per lo svolgimento della propria attività, ovvero sopravvenuta mancanza di adeguate coperture assicurative), previa diffida ad adempiere, Ente Bacini dichiarerà risolto l'utilizzo prolungato, e procederà all'escussione della cauzione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In caso di risoluzione anticipata/revoca/riduzione/modifica dell'utilizzo prolungato, il Cliente dovrà liberare senza indugio il Bacino/la Banchina, e non potrà più immettere navi in Bacino se non previo invio di Domanda di Immissione (ovvero nuova Domanda di Utilizzo Prolungato), che Ente Bacini si riserverà di valutare in funzione anche dell'inadempimento accertato.
- 4.8. Ente Bacini si riserva di recedere dal rapporto di utilizzo prolungato qualora i giorni di effettivo utilizzo del Bacino o della Banchina siano inferiori al 60% dei giorni disponibili su base semestrale per cause imputabili al Cliente.
- 4.9. Il Cliente potrà richiedere di rinnovare il periodo di utilizzo prolungato, mediante domanda di rinnovo redatta secondo le previsioni della clausola 4.2. Ente Bacini provvederà a pubblicare il rinnovo con le stesse modalità e per gli stessi effetti descritti alle clausole 4.3, 4.4 e 4.5.
- 4.10. Stante l'utilizzo prolungato, e la necessità ovvero opportunità di svolgere o far svolgere lavori al Bacino/alla Banchina interessato/a durante tale periodo, Ente Bacini concorderà con il Cliente, secondo criteri di massima efficienza, le

modalità e l'impatto di tali lavori sull'utilizzo del/della Bacino/Banchina interessato/a, fermo restando il diritto di Ente Bacini di svolgere/far svolgere tali lavori secondo la propria discrezionalità, senza che ciò costituisca in alcun modo inadempimento contrattuale che dia diritto ad indennizzo alcuno a favore del Cliente. In tale ultima ipotesi, i giorni di mancato utilizzo conseguenti ai lavori decisi a discrezionalità di Ente Bacini concorreranno al computo delle giornate di effettivo utilizzo ai sensi dell'art. 4.8.

5. Depositi Cauzionali

- 5.1. Onde assicurare la serietà della Domanda di Immissione, all'atto della stessa il Cliente dovrà rilasciare adeguata cauzione, a mezzo deposito o garanzia bancaria o assicurativa, a prima domanda, pari al 50% dei diritti di vasca dovuti in funzione del Bacino o dei diritti di ormeggio in Banchina oggetto di occupazione per la durata della stessa.
- 5.2. Salvo quanto previsto all'**Articolo 3.1**, in caso di mancata presentazione della nave in Bacino o all'ormeggio in Banchina senza alcuna cancellazione ai sensi della citata clausola, il Cliente dovrà corrispondere ad Ente Bacini il 100% dei diritti di vasca/ormeggio dovuti per il periodo prenotato ai sensi della Tariffa, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dalla Concessionaria. Se la nave viene presentata in ritardo, ma entro il Periodo di Immissione, ed è possibile prolungare la permanenza in Bacino o all'ormeggio in Banchina ai sensi dell'**Articolo 9 (Ritardi nei Lavori)** e senza interferire con navi nel turno successivo, il Cliente è comunque tenuto a pagare la Tariffa a decorrere dalla data della prevista immissione fino a quella di fuoriuscita dal Bacino/Banchina, salve le maggiorazioni di cui all'**Articolo 9**.
- 5.3. Per le Domande di Utilizzo Prolungato, la cauzione sarà pari al 40% del corrispettivo dovuto per l'utilizzo del Bacino/Banchina rispetto al periodo richiesto, e sarà anch'essa costituita da deposito o garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda. In caso di inadempimento, si applica la clausola 4.7.

6. Obblighi Particolari del Cliente

- 6.1. Oltre al pagamento delle tariffe e all'osservanza del presente regolamento, il Cliente, per sé e per il personale a bordo delle navi (in quanto si tratti di Cliente non armatore) è tenuto a rispettare e far rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le norme antinfortunistiche, e ad adottare quindi tutte le misure e prescrizioni necessarie secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- 6.2. Il Cliente è tenuto altresì, nei medesimi termini ed estensioni di cui alla precedente clausola, all'osservanza di tutte le norme ambientali applicabili al medesimo e all'attività svolta, attenendosi altresì scrupolosamente alle regole di cui all'**Allegato a) Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività di Riparazione all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine**.
- 6.3. Il Cliente malleverà e terrà indenne Ente Bacini dalle conseguenze scaturenti dall'inosservanza agli obblighi su di lui incombenti ai sensi di quanto precede, e risponderà di tutti i danni eventualmente subiti dalla Concessionaria derivanti e/o connessi alle predette inosservanze.
- 6.4. In ogni caso, danni alle strutture, ai Bacini, alle Banchine e/o ai beni in

concessione a Ente Bacini cagionati dal Cliente saranno risarciti a Ente Bacini medesima ovvero a Autorità di Sistema Portuale quale ente concedente, fermo restando quanto disposto dall'atto concessorio. In tal senso, rispetto agli obblighi gravanti su Ente Bacini quale concessionario nei confronti dell'Autorità, la manleva di cui sopra copre anche le pretese che l'Autorità dovesse avanzare nei confronti di Ente Bacini in forza della concessione rilasciata a quest'ultimo.

- 6.5. Ove il Cliente riparatore navale intenda cedere il contratto stipulato con Ente Bacini Srl al Cliente armatore o viceversa, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta in tal senso sottoscritta congiuntamente da tali soggetti, che assumeranno in tal modo solidalmente tutti gli obblighi di cui al presente regolamento.

7. Attività preliminari all'immissione in Bacino

- 7.1. Una volta accettata la Domanda di Immissione, ovvero, nel caso di Utilizzo Prolungato del Bacino, in tempi utili per l'immissione delle navi immesse dal Cliente, il Cliente provvederà alla preparazione dello scalo assumendosi ogni contestuale e conseguente responsabilità al riguardo, o in alternativa delegherà Ente Bacini alla preparazione dello scalo, fornendo il piano di carenaggio e il piano di posa della nave sulle taccate. Il Cliente è tenuto a fornire a Ente Bacini ogni informazione sulla nave ai sensi della precedente clausola 2.2, lett. b) e c) utile e/o necessaria ad accogliere la nave in Bacino e ad assicurarne la permanenza in sicurezza per tutta la durata dei lavori. Restano escluse responsabilità di Ente Bacini per eventuali danni alla nave e/o a terzi determinati da informazioni omesse, carenti, inesatte, incomplete e/o errate fornite dal Cliente che Ente Bacini non è in alcun modo tenuta a verificare. Il Cliente dovrà quindi malleverare e tenere indenne Ente Bacini rispetto a richieste risarcitorie di terzi, ivi incluso l'armatore qualora il Cliente sia soggetto diverso dal medesimo.
- 7.2. Non più tardi delle ore 17.00 del giorno precedente quello fissato per l'immissione o l'uscita di una nave dal Bacino, e fermo l'obbligo in capo al Cliente di cui alla clausola 2.1 e 2.2, Ente Bacini concorderà con il Cliente tutte le procedure operative e le modalità di immissione della nave in Bacino.
- 7.3. Resta fermo che i movimenti devono essere comunicati dal Cliente entro le ore 11.00 del giorno precedente, al fine di permettere la valutazione in sede di Commissione Accosti dell'Autorità Marittima.

8. Immissione delle Navi in Bacino e Ormeggi in Banchina. Esecuzione dei Lavori

- 8.1. Le navi entrano in ciascun Bacino a seguito delle operazioni di tonneggio effettuate sotto la responsabilità del comandante delle stesse navi a norma dell'art. 295 cod. nav., e accostano a ciascuna Banchina per l'ormeggio secondo la disciplina applicabile nel porto di Genova. La nave è tenuta a mettere a disposizione adeguato personale di bordo per tutte le operazioni finalizzate al collocamento della stessa sulle taccate, e provvede altresì alle operazioni di tonneggio per l'uscita. Il Cliente, in quanto diverso dall'armatore, è tenuto a far sì che la nave, e il comandante della stessa, nella qualità, adempia agli obblighi di cui sopra, promettendone il fatto ai sensi dell'art. 1381 c.c.

- 8.2. Le navi, al momento di presentarsi ai bacini per esservi immesse, devono essere posizionate diritte, senza sbandamento di sorta, avere l'assetto confacente all'inclinazione del Bacino loro destinato, senza ingombri fuori bordo, ed essere sufficientemente equipaggiate. Devono, inoltre, avere i mezzi occorrenti per la manovra e presentare all'ingresso dei bacini cavi maneggevoli per tonnellaggio (esclusi cavi metallici) e quanto altro richiesto dal personale della Concessionaria. Le navi devono avere chiaramente visibile il pescaggio.
- 8.3. Nel caso di navi entranti in bacino in condizioni di avaria, in condizioni anormali di assetto o comunque non corrispondenti a quelle indicate alla precedente clausola 8.2, il Cliente dovrà comunicare dettagliatamente tutte le cautele che devono essere osservate al fine di evitare danni di ogni genere a persone, cose, beni e strutture nonché alla nave stessa, fermo restando che a) Ente Bacini si riserva la piena discrezionalità di rifiutare l'ingresso della nave in Bacino; b) in caso di accettazione della nave da parte di Ente Bacini, una volta recepite e rispettate le indicazioni di cui alla clausola 7.1 fornite dal Cliente nonché le cautele di cui alla presente clausola, nessuna richiesta risarcitoria o di altro genere potrà essere rivolta ad Ente Bacini per danni che si verificassero in tale contesto.
- 8.4. In caso di ritardo nelle operazioni di puntellaggio, causa sbandamento o cattivo assetto della nave, Il Cliente è tenuto a corrispondere a Ente Bacini gli eventuali maggiori costi dovuti a lavoro straordinario. È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali danni patiti dalla Concessionaria.
- 8.5. Le navi possono eseguire in bacino i lavori di riparazione allo scafo specificati nella Domanda di Immissione (ovvero nel programma di attività inviato dal Cliente ai sensi della clausola 4.6 in caso di Domanda di Utilizzo Prolungato).
- 8.6. Qualora le modificazioni allo scalo possano effettuarsi con l'impiego dei sommozzatori, senza un suppletivo prosciugamento del Bacino, alla Concessionaria spetta il corrispettivo relativo previsto dalle **Tariffe e Servizi Accessori** in vigore. Qualunque prosciugamento suppletivo per il ripristino delle taccate od altro dà luogo al pagamento, da parte del Cliente, di un corrispettivo supplementare.
- 8.7. Negli ambiti di competenza della Concessionaria gli equipaggi delle navi sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti che concernono le navi ormeggiate nel porto e gli altri provvedimenti emanati dall'Autorità. Gli addetti alle riparazioni, i dipendenti della Concessionaria e qualunque altra persona preposta alle manovre sono sottoposti a tali norme.
- 8.8. Dall'ingresso in Bacino al loro posizionamento all'interno del Bacino stesso, la Concessionaria provvede alla posa sulle taccate, alla puntellatura laterale delle navi ove necessaria, a prosciugare ed a pulire le platee dei bacini da eventuali fanghi, conformemente a quanto previsto al precedente **Articolo 7 (Attività Preliminari all'Immissione in Bacino)**. Una volta terminate le lavorazioni, il Cliente è responsabile della pulizia delle platee di bacino, della rimozione dalle vasche e pertinenti aree di servizio di tutti i materiali e rifiuti prodotti dalle stesse, oltre che dei materiali/beni di proprietà, detenzione o custodia. Laddove le operazioni di pulizia/asportazione non vengano eseguite o siano eseguite in modo inadeguato, Ente Bacini provvede ad eseguire tali incombeni addebitando al Cliente i relativi corrispettivi oltre al 20 % degli stessi a titolo di penale, salvo il

diritto al maggior danno. Restano fermi comunque i contenuti dell'**Allegato a) Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività di Riparazione all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine**.

- 8.9. Ente Bacini fornisce, nei limiti delle proprie disponibilità tecniche operative, alle navi ai lavori: gru, energia elettrica, aria compressa, acqua dolce e salata ed ogni altro bene o servizio accessorio secondo le dotazioni di cui alla specifica riportata nelle **Tariffe e Servizi Accessori** in vigore, fatturate al Cliente sulla base delle Tariffe ivi riportate. Si applica l'**Articolo 11 (Sostenibilità)**. Eventuali servizi alternativi forniti direttamente dall'operatore o da terzi dovranno essere preventivamente autorizzati da Ente Bacini. Resta fermo che Ente Bacini non risponde per eventuale mancata erogazione di acqua, aria compressa, energia elettrica, fermo impianto, cali di tensione e/o per ogni altro inconveniente relativo ai servizi ed ai beni accessori.
- 8.10. I Clienti possono eseguire le riparazioni e gli interventi occorrenti alle navi nei limiti delle autorizzazioni possedute e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale e di ogni altra disposizione emanata dalle Autorità competenti, nonché in piena conformità con le norme di cui all'**Allegato a) Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività di Riparazione all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine**. La violazione di tali norme, oltre alle altre sanzioni previste dall'ordinamento, determina la risoluzione per inadempimento del contratto tra Cliente ed Ente Bacini, *ex art. 1456 c.c.*, con escussione della cauzione, salvo il diritto al maggior danno, e obbligo comunque del Cliente di tenere indenne e mallevare Ente Bacini rispetto a qualunque conseguenza pregiudizievole derivante dall'inadempimento di cui sopra.
- 8.11. Fermo quanto sopra, per le lavorazioni che possano avere un impatto ambientale significativo ovvero produrre dispersioni di sostanze nell'aria, si applicano le relative procedure indicate nell'**Allegato a) Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività di Riparazione all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine**. Fermo il rispetto di quanto ivi previsto, e la malleva a favore di Ente Bacini per eventuali danni cagionati a quest'ultima e a terzi, prima di dare inizio a lavori rientranti nell'**Allegato a) Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività di Riparazione all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine**, ciascun Cliente deve preventivamente informare Ente Bacini, onde consentirgli se del caso una verifica preventiva delle modalità di esecuzione dei lavori stessi.
- 8.12. Fermo l'impegno di Ente Bacini a rendere agibile la vasca dei singoli Bacini nel più breve tempo tecnico possibile successivamente all'uscita di una nave, il termine ultimo di check-out di permanenza in Bacino od ormeggio in Banchina cade alle ore 17.00 dell'ultimo giorno. L'uscita della nave oltre tale termine è soggetta all'applicazione delle tariffe per il lavoro straordinario. Di tale circostanza i Clienti dovranno quindi tener conto ai fini della programmazione dei lavori alle navi e in sede di Domanda di Immissione e sono responsabili, mallevando Ente Bacini, di eventuali ritardi/pregiudizi nei confronti dei clienti della turnazione successiva ai sensi della successiva clausola 9.

9. Ritardi nei Lavori

- 9.1. L'utilizzo del Bacino o della Banchina è consentito al Cliente per il periodo concordato ai sensi dei precedenti **Articoli 2 (Domanda di Immissione) e 4 (Utilizzo Prolungato di Alcuni Bacini)**, fermo l'orario di check-out indicato alla clausola 8.12.
- 9.2. Fermo quanto previsto alle clausole 5.1 e 5.2, il Cliente che prevede un ritardo nell'uscita della nave dal Bacino o nel disormeggio dalla Banchina è tenuto tempestivamente a informare di tale circostanza Ente Bacini, e a richiedere l'autorizzazione a un prolungamento della presenza in Bacino o in Banchina.
- 9.3. Qualora la presenza non programmata si prolunghi oltre 48 ore rispetto alla data di uscita o di disormeggio programmata, per ogni giorno o frazione di giorno aggiuntivo il Cliente sarà tenuto a versare a Ente Bacini a titolo di penale una maggiorazione del 50% sul costo giornaliero di bacino o di ormeggio, nel caso in cui impedisca l'immissione o l'ormeggio di nave già prenotata. Per il ritardo nell'uscita dalla sezione esterna del Bacino 2, resta fermo quanto stabilito dall'art. 2.9, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.4. Ove la sosta prolungata interferisca con altre Domande di Immissione ovvero con Periodi di Utilizzo Prolungato ambedue accettati da Ente Bacini o concordati con un Cliente successivo a quello la cui nave è in ritardo, Ente Bacini si riserva di ritardare l'immissione o l'ormeggio della nave del Cliente successivo. Nel caso di ritardo nell'uscita di nave immessa da un Cliente nella sezione esterna del Bacino 2 che impedisca l'uscita di nave immessa nella sezione interna, l'indennizzo dovuto al Cliente che occupa tale sezione sarà interamente a carico del Cliente che occupa la sezione esterna senza che nulla sia dovuto da parte di Ente Bacini.
- 9.5. Resta fermo che in nessun caso Ente Bacini può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da ritardi d'uscita imputabili ai ritardi nei lavori determinati dai Clienti o dalle navi ai lavori. Il Cliente responsabile del ritardo dovrà quindi mallevare e tenere indenne Ente Bacini rispetto a eventuali pretese di terzi.

10. Pagamenti

- 10.1. Il pagamento dei diritti di vasca, determinati dalle **Tariffe e Servizi Accessori** in vigore, è computato per giornata, sia feriali che festivi.
- 10.2. I diritti di vasca/ormeggio e i costi dei servizi erogati devono essere corrisposti prima dell'uscita della nave o del disormeggio della stessa. In caso di permanenza in Bacino e/o ormeggio in Banchina superiore al mese, i diritti di vasca/ormeggio e tutti gli ulteriori importi dovuti dal Cliente dovranno essere corrisposti allo scadere del mese di permanenza/ormeggio e così via per i mesi successivi.
- 10.3. In mancanza del pagamento, la Concessionaria non attiverà le procedure per l'uscita della nave dal Bacino, né consentirà il disormeggio della nave dalla Banchina. Il prolungamento della sosta comporterà un addebito secondo le tariffe in vigore con applicazione di una maggiorazione pari al 20%, salvo il risarcimento del maggior danno.

11. Sostenibilità

- 11.1. In ottemperanza ai principi di sostenibilità ambientale, di cui anche all'art. 4-*bis* della l. n. 84/1994, per periodi di permanenza superiori a 3 giorni, è fatto divieto alle navi ai lavori di utilizzare energia prodotta con l'utilizzo della macchina delle navi stesse salvo il caso in cui sia dimostrata dal Cliente l'impossibilità oggettiva dell'utilizzo degli impianti di erogazione dell'energia approntati da Ente Bacini o dall'Autorità. Resta fermo quanto disposto dalla clausola 11.3.
- 11.2. Il servizio di fornitura dell'energia è erogato alla nave da Ente Bacini alle condizioni previste dalle **Tariffe e Servizi Accessori** in vigore.
- 11.3. L'applicazione della presente clausola decorrerà dal 1° agosto 2022, salvo proroghe necessarie per adeguare, a cura dell'Autorità e/o della Concessionaria, gli impianti di erogazione dell'energia elettrica al fabbisogno delle navi in vasca/all'ormeggio.

12. Trasparenza. Protezione dei Dati

- 12.1. Ente Bacini provvederà a gestire le Domande di Immissione e le comunicazioni con i Clienti titolari di un diritto di Utilizzo Prolungato del Bacino in conformità con le norme a tutela della riservatezza dei dati.
- 12.2. In tal senso, e anche ai fini di proteggere le informazioni di natura commerciale dei Clienti, le informazioni che vengono rese accessibili alla generalità degli utenti attraverso il Sito internet (laddove e quando disponibile tale modalità), ovvero quelle sulla base delle quali potenziali Clienti possono verificare lo stato di occupazione o la disponibilità di un Bacino o di una Banchina, saranno oscurate quanto all'identità del Cliente e al nome della nave.
- 12.3. Ciò premesso, ai fini di trasparenza Ente Bacini consente ai potenziali Clienti interessati di avere accesso alle informazioni riguardanti la disponibilità dei Bacini e delle Banchine per immissione di nuove navi, e di converso i periodi successivi di tempo nei quali essi non sono disponibili in quanto già destinati ad altre navi precedentemente immesse in turno. Tale accesso avverrà in tempo reale sul Sito Internet, laddove e quando disponibile tale modalità.

13. Responsabilità di Ente Bacini. Copertura Assicurativa

- 13.1. Ente Bacini è dotata di copertura assicurativa con primaria compagnia e con un massimale pari a euro 5.000.000,00 per evento. Tale importo costituisce anche il limite massimo di responsabilità di Ente Bacini per inadempimenti agli obblighi gravanti sulla stessa ai sensi di legge o del presente regolamento, salvo l'art. 1229 c.c. Con l'accettazione del presente regolamento, i Clienti danno atto e accettano tale limite, e si impegnano a mallevare e tenere indenne Ente Bacini rispetto a pretese di terzi loro clienti nei confronti (anche) di Ente Bacini per importi eventualmente superiori al predetto limite.
- 13.2. Ente Bacini comunque non risponde di eventuali danni sofferti dai Clienti, dalla nave o da terzi durante le operazioni di entrata, permanenza ed uscita dai Bacini/ormeggio in Banchina, salvo che tali danni siano stati causati dal suo comportamento nello svolgimento delle attività ad essa affidate e fermo restando quanto stabilito alle clausole 7 e 8.

14. Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, salvo per gli importi delle cauzioni già versate alla predetta data.

Allegato a) Condizioni e Prescrizioni per l'Esercizio delle Attività di Riparazione all'Interno dei Bacini e all'Ormeggio Presso le Banchine

i) Normativa applicabile

- (a) I Clienti sono tenuti al rispetto delle normative applicabili, in particolare quella in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui segnatamente al d.lgs. n. 272/1999 e 81/2008), nonché ambientale (d.lgs. n. 152/2006);
- (b) I Clienti sono inoltre tenuti a osservare e far osservare le disposizioni che seguono:
 - Autorizzazione Unica Ambientale Atto n. 3680 del 11.09.2014 della Provincia di Genova
 - Autorizzazione Unica Ambientale Atto n. 1955 del 13.09.2021 della Città Metropolitana di Genova
 - Istruzione operativa per attività di verniciatura in bacino di Ente Bacini del 21.12.2021 ed eventuali successive modifiche
 - Prescrizioni della nota di Ente Bacini prot. 278/RD/pc del 28.12.2021 e ogni altra eventuale prescrizione/nota emessa dalla società

Conformemente alla succitata Nota prot. 278/RD/pc del 28.12.2021, i Clienti sono tenuti a manlevare e tenere indenne Ente Bacini Srl e/o Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per tutti i pregiudizi che dovessero conseguire dalla violazione o dalla inesatta esecuzione delle succitate prescrizioni e/o per eventuali richieste di indennizzo e/o sanzioni che dovessero pervenire da parte di soggetti terzi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità preposte al controllo del rispetto delle norme in genere e/o a rilevanza ambientale, in relazione all'utilizzo del compendio demaniale concesso in uso. I Clienti sono tenuti ad assumere tale obbligo per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per tutti i soggetti di cui si avvalgono per le operazioni e per tutte le conseguenti attività condotte presso il sito demaniale concesso in uso, in virtù di contratto di subappalto e/o a qualsiasi altro titolo.

- (c) Restano salve le diverse prescrizioni stabilite nell'ambito delle singole autorizzazioni ambientali rilasciate ai Clienti dalle competenti autorità. Conseguentemente, i Clienti che intendono eseguire demolizioni sono tenuti a dotarsi di autonoma Autorizzazione Integrata Ambientale e/o qualsiasi altro titolo abilitativo necessario ai sensi della normativa vigente, fermi restando gli obblighi di manleva nei confronti di Ente Bacini Srl e/o Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di cui alla lett. b).

ii) Norme di comportamento all'interno dei Bacini

- (d) È proibito il getto di immondizie nei bacini e sulle calate, il pompaggio delle sentine e lo scarico di residui oleosi delle casse del combustibile liquido o delle cisterne delle navi trasportanti nafta, benzina e simili. È vietato alle navi in bacino, se a secco, ogni operazione che ne possa alterare sensibilmente il peso e la sua distribuzione vuotando o riempiendo caldaie,

serbatoi, doppi fondi, ecc., sia spostando, caricando e scaricando zavorra, merce od altro. Le navi devono dare comunicazione preventiva scritta alla Concessionaria prima di procedere alla rimozione di zavorra o di altri pesi, manlevando Ente Bacini da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione a tali spostamenti/rimozioni ed eventuali danni conseguenti.

- (e) È altresì proibita l'immissione in bacino di navi aventi a bordo esplosivi e, nei compartimenti del carico, acidi, infiammabili o sostanze pericolose, con l'eccezione delle dotazioni proprie della nave. È fatto obbligo alle navi-cisterna di esibire un certificato rilasciato da consulente chimico del porto attestante che la nave è libera da gas. Nel caso di inosservanza di dette norme le Autorità competenti adottano i conseguenti provvedimenti.
- (f) È vietato, salvo specifica autorizzazione della Concessionaria, azionare in bacino le eliche di propulsione.
- (g) La permanenza di navi ormeggiate dentro le vasche potrà essere consentita solo previa determinazione del comandante della nave, che ne assume la responsabilità, e dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dalla Concessionaria. Tali navi corrisponderanno la relativa tariffa di ormeggio in bacino, come indicato nelle **Tariffe e Servizi Accessori** in vigore.
- (h) Non è permesso l'uso della passerella di accesso al bordo se la nave, dopo essere stata poggiata sulle taccate, non sia stata puntellata; la passerella deve essere accuratamente rizzata ed illuminata a cura del personale della nave, che se ne assume le relative responsabilità nei confronti del Cliente e di Ente Bacini.
- (i) È vietato l'ormeggio ai galleggianti non dotati di parabordi nello specchio acqueo antistante i Bacini, o lungo le fiancate dei Bacini.

iii) Pulizia dei Bacini

- (a) Ferma restando la responsabilità in capo al Cliente, le imprese che eseguono lavori sulle navi all'interno delle vasche sono tenute a rimuovere, sia dalle vasche che dalle pertinenti aree di servizio, entro il termine dei lavori stessi, tutti i materiali ed i rifiuti asportabili prodotti da detti lavori, oltre che materiali/beni di proprietà, detenzione o custodia.
- (b) La Concessionaria, qualora ritenga che le suddette operazioni siano state eseguite in modo inadeguato, provvede, esperito il contraddittorio con l'impresa interessata, alla pulizia delle vasche e delle pertinenti aree di servizio dai residui non asportati, alla raccolta degli stessi, oltre che dei materiali/beni di cui alla lett. a) ed al loro smaltimento a norma di legge, ricorrendo, se del caso, anche al servizio di battello ecologico.
- (c) Il corrispettivo di tali interventi non è compreso nei diritti di bacino ed è addebitato all'Utente, maggiorato del 20 % a titolo di penale, unitamente ai conseguenti eventuali ulteriori diritti di permanenza e salvo il risarcimento del maggior danno.
- (d) Le acque provenienti dalla nave, o da lavorazioni eseguite sulla stessa, possono essere convogliate al depuratore dei bacini, ad eccezione di quelle contenenti idrocarburi, residui del carico e acque nere non trattate.

- (e) Nel caso di spandimento di oli minerali, gli Utenti devono provvedere alla immediata pulizia del bacino ed alla raccolta dell'olio eventualmente depositato sul fondo o nei cunicoli del bacino stesso, fermo restando quanto stabilito alle lett. b) e c).
- (f) Non si può procedere all'allagamento delle vasche fino a che non siano ultimate le operazioni di pulizia.
- (g) Chiuso il bacino e durante tutta la permanenza della nave, è permesso l'uso dei servizi igienici di bordo purché venga evitato lo scarico dei residui di tale utilizzo in platea bacino. Il personale potrà usare i servizi igienici adiacenti ai bacini.
- (h) La Concessionaria, ultimata l'operazione di prosciugamento delle vasche, è tenuta a provvedere alla loro pulizia affinché siano idonee al loro utilizzo.
- (i) Gli Utenti sono tenuti a rimuovere, prima dell'allagamento del bacino e/o della manovra di uscita, ogni materiale, attrezzatura e rifiuto eventualmente depositato sul fondo dei bacini o sulle calate circostanti, fermi restando gli obblighi di cui alle lett. b) e c).

iv) Incendio a Bordo

- (a) In caso d'incendio a bordo la Concessionaria deve essere risarcita per eventuali spese sostenute e danni subiti.

v) Norme di salvaguardia

- (a) Ente Bacini si riserva di adottare tutte le iniziative atte a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed a prevenire danni o pregiudizi in genere a cose e/o persone. Conformemente a ciò, Ente Bacini Srl ha facoltà di interdire/interrompere attività lavorative o in genere che comportino rischi e/o pericoli per i lavoratori e/o per i beni propri, demaniali o di terzi.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento